SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 541

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra indiretti

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è noto, la legge finanziaria 2001 ha previsto uno stanziamento di lire 20 miliardi per l'anno 2002 e di lire 40 miliardi per l'anno 2003, finalizzati alle «pensioni per le vedove di guerra».

Detto stanziamento è stato successivamente incrementato dal Governo, rispettivamente di lire 5 miliardi per il 2002 e di lire 8 miliardi per il 2003, in sede di approvazione da parte del Senato, in data 7 marzo 2001, del disegno di legge n. 4677, recante «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra».

Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione della discussione nella 6ª Commissione del Senato, di un provvedimento riguardante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di approvazione della legge finanziaria 2001, le risorse necessarie per «elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra» (ordine del giorno n. 0/1614/001/06).

Ciononostante il Senato, in data 7 marzo 2001, approvava il disegno di legge n. 4677, con il quale inspiegabilmente ignorava il sopra citato ordine del giorno, a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra il cui assegno supplementare non trovava in questo testo alcuna considerazione.

Con il suddetto provvedimento, infatti, si apportavano miglioramenti del 30 per cento circa sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N) riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, vedove che certamente poco hanno subito i riflessi dell'invalidità del dante causa.

Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che hanno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato: citiamo, ad esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano, per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi oggettivi abbia creato alla propria moglie, al punto di riconoscere alla stessa un risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.

Si comprenderà, dunque, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di poter accedere ad un qualsiasi impiego.

Orbene, con il presente disegno di legge intendiamo dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno riconoscendo, al comma 2 dell'articolo 1, alle vedove dei grandi invalidi di guerra un aumento dell'assegno supplementare dall'attuale 50 per cento al 58 per cento dell'assegno di superinvalidità, goduto in vita dal dante causa.

Al comma 1, si riconosce un aumento pari al 4 per cento della tabella G relativa alla pensione spettante alle vedove dei caduti e dei grandi invalidi di guerra; con il comma 3 s'intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.

Di fatto, sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi, dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Con il comma 4, si provvede a introdurre aumenti alla pensione di reversibilità spettante alle vedove dalla seconda alla quinta categoria della tabella N, rispettivamente, del 19,16 per cento per la seconda categoria, del 18,76 per cento per la terza categoria, del 16,01 per la quarta categoria, del 9,5 per cento per la quinta categoria, ciò al fine di rapportare detti importi al 35 per cento della pensione goduta in vita dal dante causa. Nulla si prevede per le pensioni dalla sesta all'ottava categoria della tabella N, in quanto esse sono già al di sopra di detta percentuale.

Il comma 5 stabilisce che per gli anni 2002 e 2003 non si applichi agli aumenti introdotti dal presente disegno di legge l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, onde non superare lo stanziamento messo a disposizione dal Governo.

Onorevoli Senatori, fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano, sia pure parzialmente accolte le loro legittime aspettative, vi sottoponiamo il presente disegno di legge confidando che si voglia approvarlo con la dovuta sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui al quarto comma dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è elevato dal 50 per cento al 54 per cento dal 1° gennaio 2002 e dal 54 per cento al 58 per cento dal 1° gennaio 2003 degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

3. Gli stessi trattamenti previsti dai commi 1 e 2 competono altresì, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido.

4. Gli importi previsti dalla tabella N annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003, sono modificati come segue:

	dal 1°-1-2002	dal 1°-1-2003
2ª categoria	3.001.059	3.263.540
3ª categoria	2.667.496	2.896.358
4ª categoria	2.366.980	2.542.512
5ª categoria	2.084.648	2.179.177
6ª categoria	1.840.149	1.840.149
7ª categoria	1.741.509	1.741.509
8ª categoria	1.694.205	1.694.205

5. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi della presente legge non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.